

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Legitimatío ad causam e titolarità della situazione giuridica sostanziale: nozioni e potere di esame d'ufficio da parte del giudice**

*La legitimatío ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità di una situazione giuridica idonea ad abilitare un soggetto a promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale versato in causa, e ciò mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, valutazione da operarsi sempre e solo secondo la prospettazione dell'attore, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento; da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata.*

### **Tribunale di Palermo, sentenza del 16.2.2016, n. 926**

*...omissis...*

L'addebito dagli attori mosso al dicastero nazionale, in tesi integrante l'illecito aquiliano per cui è domanda risarcitoria, consiste infatti: 1) nell'inottemperanza agli obblighi di tutela della salute del personale dipendente mercè idonei servizi di pulizia dei locali; 2) nella violazione delle norme preposte alla gestione del plasma, degli emoderivati e dei presidi sanitari utilizzati, questi ultimi da sottoporsi al ritiro ed al trattamento antivirucidico, da configurarsi come attività pericolosa e nell'inottemperanza agli obblighi di vigilanza e controllo.

Muovendo dunque dal primo punto dedotto in causa petendi, a prescindere dall'invocazione delle norme sulla responsabilità aquiliana, evidente è l'erronea vocatio in ius di soggetto diverso dal datore di lavoro,

l'unico tenuto a garantire la salubrità dei locali e degli spazi ove operano i prestatori d'opera, con conseguente inammissibilità della domanda per insussistenza di legittimatio ad causam del convenuto. In generale può premettersi che la legittimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità di una situazione giuridica idonea ad abilitare un soggetto a promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale versato in causa, e ciò mediante la deduzione di fatti in astratto idonei a fondare il diritto azionato, valutazione da operarsi sempre e solo secondo la prospettazione dell'attore, con conseguente dovere del giudice di verificarne l'esistenza in ogni stato e grado del procedimento; da essa va tenuta distinta la titolarità della situazione giuridica sostanziale, attiva e passiva, per la quale non è consentito l'esame d'ufficio, poiché la contestazione della titolarità del rapporto controverso si configura come una questione che attiene al merito della lite e rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata (ex plurimis Cass., sez. un., 15 novembre 2005, n. 23022; sez. 1, 10 gennaio 2008, n. 355).

Come è noto, allora, con l'istituzione del servizio sanitario nazionale, avvenuta con la L. n. 833 del 1978, gli ospedali vennero configurati come strutture delle Unità sanitarie locali (art. 17), diversamente dal precedente regime di cui alla L. n. 138 del 1968 che li vedeva come enti pubblici autonomi. Il D.Lgs. n. 502 del 1992, come modificato dal D.Lgs. n. 517 del 1993, art. 4, nel prevedere la soppressione delle USL e la istituzione delle Aziende unità sanitarie locali, aveva demandato alle Regioni la regolamentazione legislativa delle modalità organizzative delle nuove strutture sanitarie stabilendo i criteri per la definizione dei rapporti attivi e passivi delle preesistenti unità sanitarie locali; la L. n. 724 del 1994, art. 6, comma 1, aveva previsto che "in nessun caso è consentito alle Regioni di far gravare sulle Aziende di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 nè direttamente nè indirettamente, i debiti ed i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle Unità Sanitarie Locali. A tal fine le Regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime".

Di conseguenza si era verificata una successione ex lege, a titolo particolare, delle Regioni nei rapporti di debito e credito facenti capo alle sopresse unità sanitarie locali.

Sulla base di quanto rassegnato, non solo il B. non allega l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con il Ministero convenuto (da qui il rilevato difetto di legittimazione processuale passiva), ma, in ogni caso, giammai può ritenersi che il medesimo, assistente socio sanitario presso il presidio ospedaliero "CTO" di Palermo, all'epoca dell'incidente sul lavoro del 22.4.1991 fosse stato un dipendente del Ministero della salute e che questo fosse dunque tenuto all'idonea pulizia dei locali.

Quanto al secondo addebito, occorre premettere che se è vero che l'attività di produzione, commercializzazione ed effettiva trasfusione sui singoli pazienti del sangue ben può qualificarsi come attività pericolosa ex art. 2050 c.c., (cfr. Cass. n. 1138/1995, Cass. n. 814/1997, Cass. n. 8069/1993), non altrettanto può dirsi dell'attività esercitata rispetto ad esse dal Ministero, che attiene alla sfera non direttamente gestionale, ma piuttosto di supervisione e controllo. La pericolosità della pratica terapeutica della trasfusione del sangue e dell'uso degli emoderivati (riconosciuta nel D.M. sanità 15 gennaio 1991, art. 19, come non esente da rischi) non rende ovviamente pericolosa l'attività ministeriale, la cui funzione apicale è solo quella di controllare e vigilare a tutela della salute pubblica. Anche gli interventi per la distribuzione e ripartizione del plasma tra le strutture sanitarie o le autorizzazioni per l'importazione del plasma non possono considerarsi elementi di conferma di un'attività in senso lato imprenditoriale (ritenuto da parte della dottrina elemento sine qua non per la responsabilità ex art. 2050 c.c.), in quanto si tratta di incombenze meramente complementari e funzionali all'organizzazione generale di un settore vitale per la collettività. Poiché va esclusa anche una responsabilità del Ministero art. 2049 c.c., non potendo l'istituzione statale rispondere degli eventuali fatti dannosi delle strutture sanitarie per l'assenza di un rapporto di preposizione tra questo e le persone giuridiche pubbliche (AA.SS.P.P., Aziende ospedaliere), tutte dotate di piena autonomia, capacità e responsabilità, la responsabilità del Ministero della Salute per i danni conseguenti ad infezioni da HIV e da epatite, contratte da soggetti emotrasfusi per l'omessa vigilanza esercitata dall'Amministrazione sulla sostanza ematica negli interventi trasfusionali e sugli emoderivati è dunque inquadrabile nella violazione della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. (in questo senso anche Cass., SS.UU., n. 576 del 2008).

Tanto rassegnato in punto di norme astrattamente applicabili nei confronti del dicastero statale in ipotesi di danni da contagio, deve tuttavia rilevare come il B., lungi dall'aver subito una somministrazione di sostanza ematica facendo affidamento sul controllo statale in punto di idoneità della medesima allo scopo terapeutico, denuncia in questa sede di essersi accidentalmente punto con un ago da siringa che trovavasi dietro lo scarico del bagno, e ciò nell'espletamento della propria prestazione lavorativa quale assistente socio sanitario presso il presidio ospedaliero "CTO" di Palermo: appare dunque evidente, anche qui, l'inaccogliabilità della domanda attorea, giacché il Ministero, poiché soggetto non datoriale, come detto, non era tenuto ad assicurare la pulizia del reparto ed a rimuovere i rifiuti sanitari di modo da tutelare la salute dei dipendenti, né a vigilare che tale incarico fosse adeguatamente svolto dagli altri enti sanitari a beneficio del personale ivi operante.

Circa invece l'asserita condotta contra ius consistente nel mancato "ritiro" e trattamento a caldo antivirucidico, la relativa censura deve ritenersi infondata giacché non appare invero comprensibile in qual guisa una siringa usata e con sangue infetto accidentalmente rinvenuta dall'operatore dietro uno scarico del bagno si sarebbe dovuta previamente sottoporre a trattamento alcuno da parte del Ministero della salute.

In ultima analisi, l'odierno attore (ed il di lui coniuge che di riflesso ha subito il contagio per via sessuale), poiché beneficiario della prestazione economica a carattere assistenziale (cfr., ad esempio, Cass., sez.

un.,8 maggio 2006, n. 10418) di cui all'art. 1, comma 2, della L. n. 210 del 1992 (come estesa dalla Corte Costituzionale con sentenza 20 novembre 2002, n. 476, con la quale l'articolo è stato dichiarato incostituzionale nella parte in cui non prevede che i benefici previsti dalla legge stessa spettino anche agli operatori sanitari che, in occasione del servizio e durante il medesimo, abbiano riportato danni permanenti alla integrità psico-fisica conseguenti a infezione contratta a seguito di contatto con sangue e suoi derivati provenienti da soggetti affetti da epatiti), istituita a carico dello stato per motivi di solidarietà sociale ai sensi degli artt. 2 e 32 della Costituzione, ossia quale misura economica di sostegno collegata ad una situazione obiettiva di menomazione dello stato di salute ed a prescindere quindi dall'esistenza di una qualsivoglia responsabilità a carico di alcuno, pretende dal Ministero anche l'ulteriore risarcimento dei danni, peraltro da responsabilità aquiliana, sebbene alcun addebito possa al medesimo ascrivere in ordine alla corretta gestione e pulizia del reparto ospedaliero nel quale il Caio era chiamato ad espletare il servizio.

In ordine alle spese processuali, ribadita l'inapplicabilità *ratione temporis* - anche - della nuova formulazione dell'art. 92 c.p.c., la mancata proposizione dell'eccezione di inammissibilità da parte della difesa erariale deve ritenersi giusto motivo per non pronunciare la refusione delle spese di lite in favore della P.A.

Gli oneri di C.T.U. vanno invece posti a carico degli attori soccombenti.

Contenendo il pronunciamento dati personali sullo stato di salute dell'attore, ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D.Lgs. n. 196 del 2003, letto anche alla luce delle c.d. "Linee guida" di cui alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, pare opportuno prevedere la c.d. anonimizzazione del provvedimento, disponendo d'ufficio, e a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione giuridica.

p.q.m.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando: 1. dichiara inammissibile l'azione condannatoria per risarcimento danni proposta da Caio e Caia nei confronti del Ministero della Salute in relazione alla dedotta inottemperanza agli obblighi di tutela della salute del personale dipendente mercè idonei servizi di pulizia dei locali; 2. rigetta l'azione condannatoria per risarcimento danni proposta da Caio e Caia nei confronti del Ministero della Salute in relazione ai rimanenti addebiti; 3. compensa integralmente le spese di lite fra le parti; 4. pone gli oneri di C.T.U. definitivamente a carico degli attori; 5. ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D.Lgs. n. 196 del 2003, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi degli interessati in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica.